

Nella causa 76/79

KARL KÖNECKE FLEISCHWARENFABRIK GMBH & CO. KG, (impresa trasformatrice di carni) con sede in Brema (Repubblica federale di Germania), con l'avvocato Klaus Landry, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficiale giudiziario sig.ra Jeanne Jansen-Housse, 23, rue Aldringen,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Gianluigi Campogrande, in qualità di agente, assistito dal sig. Jörn Sack, del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 1979, n. 187, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi del regolamento n. 2900/77 e stabilisce i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre 1979 (GU n. L 41, pag. 49),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; P. Pescatore e O. Due, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148, pag. 24), dispone, all'art. 13, n. 1, la riscossione di un prelievo all'importazione, nella Comunità, di carni commestibili della specie bovina domestica, congelate, di cui alla voce 02.01 A II a) 2 della Tariffa doganale comune.

Tuttavia, l'art. 14, n. 1, dello stesso regolamento, nella versione originaria, contemplava, per le carni congelate destinate alla trasformazione (quarti anteriori e pezzi disossati o non disossati) un regime speciale d'importazione, consistente nella sospensione totale o parziale del prelievo. La sospensione totale del prelievo concerneva, a norma dell'art. 14, n. 3, lett. a), le carni destinate alla fabbricazione di conserve comprese nella voce 16.02 B III b) 1 della Tariffa doganale comune, che non contengono componenti caratteristiche diverse dalle carni della specie bovina e dalla gelatina.

Il 14 febbraio 1977, il Consiglio emanava il regolamento n. 425/77, che modifica

il regolamento n. 805/68 (GU n. L 61, pag. 1).

Esso, infatti, considerato che sul mercato delle carni bovine, dopo alcuni anni di penuria accompagnata dall'aumento dei prezzi, si era verificato un crollo dei prezzi accentuato da massicce importazioni, e constatata la necessità di modificare il regime delle importazioni per evitare il rischio che si riproducessero situazioni analoghe, riteneva opportuno adattare taluni regimi speciali al fine di tener conto delle disponibilità e dei bisogni della Comunità nell'ambito di bilanci preventivi annui. Pertanto, il regolamento n. 425/77 modificava, fra l'altro, l'art. 14 del regolamento n. 805/68 subordinando la sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni congelate destinate alla trasformazione a nuove condizioni:

- a) Il Consiglio, su proposta della Commissione, stabilisce ogni anno, anteriormente al 1° dicembre, un bilancio preventivo delle carni che possono essere importate in esenzione dal prelievo. Tale bilancio tiene conto «sia delle disponibilità previste nella Comunità per le carni delle qualità e presentazioni atte all'utilizzazione industriale, sia del fabbisogno dell'industria» (art. 14, n. 2, nella nuova versione).
- b) La Commissione fissa, ogni trimestre, i quantitativi che possono essere importati con sospensione totale del prelievo e determina le modalità di applicazione, in particolare quelle relative

al controllo dell'utilizzazione delle carni importate (art. 14, n. 4, nella nuova versione).

- c) La sospensione totale del prelievo è subordinata alla produzione di un certificato d'importazione rilasciato nei limiti dei quantitativi stabiliti trimestralmente e, se necessario, può inoltre essere subordinata «alla presentazione di un contratto d'acquisto di carni congelate detenute da un organismo d'intervento» (regime dell'«abbinamento» o del «gemellaggio»; art. 14, n. 3, nella nuova versione).

Le modalità d'applicazione previste dal regolamento del Consiglio n. 425/77 sono state stabilite dalla Commissione coi regolamenti del 18 marzo 1977 n. 585/77, relativo al regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine (GU n. L 75, pag. 5), e n. 597/77, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime speciale d'importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU n. L 76, pag. 1); detti regolamenti sono stati modificati e completati dai regolamenti della Commissione n. 1384/77, del 27 giugno 1977 (GU n. L 157, pag. 16), e n. 2901/77, del 22 dicembre 1977 (GU n. L 338, pag. 9). [Essi sono stati, in seguito, sostituiti dai regolamenti della Commissione n. 571/78 e n. 572/78, del 21 marzo 1978 (GU n. L 78, pagg. 10 e 17)].

In base a tale normativa, perché si possa ottenere la sospensione totale del prelievo, la domanda o le domande di titoli presentate dalla stessa persona devono concernere un quantitativo complessivo pari, come minimo, a 5 tonnellate di carne con osso e, al massimo, al 10 % del quantitativo fissato dalla Commissione, in forza dell'art. 14, nella nuova

versione, del regolamento n. 805/68, per il trimestre nel quale la domanda o le domande vengono presentate (art. 3 del regolamento n. 1384/77).

Peraltro, per poter essere accolte, le domande devono provenire da una persona fisica o giuridica esercente un'attività nel settore del bestiame e delle carni ed iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro da almeno dodici mesi (art. 1 del regolamento n. 2901/77).

Il 22 dicembre 1977, la Commissione emanava inoltre il regolamento n. 2900/77, che stabilisce le modalità della vendita di carni bovine detenute dagli enti d'intervento onde consentire l'importazione, con sospensione totale del prelievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU n. L 338, pag. 6).

A termini dell'art. 1, n. 1, di tale regolamento l'importazione con sospensione totale del prelievo è subordinata alla presentazione di un contratto d'acquisto di carni congelate detenute da un ente d'intervento, stipulato in conformità allo stesso regolamento. A norma dell'art. 1, n. 2, la vendita avviene secondo un procedimento di gara, conformemente agli artt. 6-14 del regolamento della Commissione 4 febbraio 1969, n. 216, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli enti d'intervento (GU n. L 28, pag. 10). Tale regolamento stabilisce in particolare quanto segue: i prezzi minimi di vendita nell'ambito del procedimento di gara sono fissati dalla Commissione; se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo, l'offerta viene respinta; aggiudicatari sono coloro che offrono il prezzo più elevato, restando inteso che, qualora per lo stesso quantitativo si abbiano più offerte allo stesso prezzo, l'ente d'intervento suddivide il quantitativo disponibile previo consenso degli offerenti interessati o procede alla sua aggiudicazione mediante sorteggio. L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2900/77 fa

riferimento al regolamento n. 219/69 «fatte salve le disposizioni particolari e derogatorie previste dal presente regolamento».

Secondo l'art. 2 del regolamento n. 2900/77, gli enti d'intervento procedono a gare particolari trimestrali «nell'ambito del regime delle gare»; entro e non oltre la data in cui è indetta la prima gara particolare viene pubblicato un bando generale di gare.

Le offerte, a norma dell'art. 3 del regolamento, possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni trimestre. Per essere ricevibile, l'offerta deve concernere un quantitativo totale di carni non disossate non inferiore a 5 tonnellate e non superiore a 100 tonnellate.

Basandosi, in particolare, sui propri regolamenti nn. 216/69, 2900/77 e 2901/77, la Commissione pubblicava, il 13 gennaio 1978, un «bando generale di gare periodiche per la vendita di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento onde consentire l'importazione, con sospensione totale del prelievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione» (GU n. C 11, pag. 16).

Il 23 dicembre 1978, la Commissione pubblicava il bando di gara particolare n. D P 5 — regolamento n. 2900/77 — per la vendita di talune carni bovine con osso, congelate e immagazzinate dall'ente tedesco d'intervento (GU C 308, pag. 29).

Ai sensi di detto bando di gara particolare l'organismo d'intervento tedesco metteva in vendita circa 5 700 tonnellate di carni bovine con osso, congelate, se-

condo le regole di cui al bando generale di gare del 13 gennaio 1978. Il bando n. D P 5 stabiliva che si potessero prendere in considerazione soltanto le offerte pervenute alla BALM (Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung; ente tedesco d'intervento nel settore agricolo) prima del 10 gennaio 1979.

Il 9 gennaio 1979 la Kommanditgesellschaft in Firma Karl Könecke, impresa trasformatrice di carni con sede in Brema, presentava alla BALM 5 offerte di acquisto, ciascuna di esse relativa alla quantità di 20 tonnellate, al prezzo rispettivamente di 5 741, 5 311, 5 271 e 5 251 DM per tonnellata, a seconda del tipo di carne e del paese di magazzinaggio (la Repubblica federale per la prima offerta, la Danimarca per le altre).

Con comunicazione del 29 gennaio 1979, ricevuta il 5 febbraio, la BALM faceva sapere alla società Könecke che, in seguito a quanto deliberato dal comitato di gestione per le carni bovine, la sua offerta per la gara non poteva essere accolta.

Il 30 gennaio 1979, la Commissione adottava la decisione n. 79/187, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi del regolamento n. 2900/77 e stabilisce i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre 1979 (GU L 41, pag. 49).

In base al combinato disposto dell'art. 1, n. 1, e dell'allegato di detta decisione, i prezzi minimi di vendita per le carni bovine congelate detenute dall'ente tedesco d'intervento, ai fini della gara particolare n. D P 5, sono fissati come segue:

Prodotti	Prezzi minimi di vendita (in unità di conto per tonnellata)	
	A	B
Immagazzinati in Germania:		
Quarti anteriori, taglio diritto all'8ª costola:		
Manzi A	—	1 903
Tori A	1 831	1 951
Immagazzinati in Danimarca:		
Quarti anteriori, taglio diritto all'8ª costola:		
Manzi A	1 584	1 689

L'art. 2 della decisione fissa in 7732 tonnellate, per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 1979, i quantitativi massimi di carni destinate alla fabbricazione di conserve ammessi alla sospensione totale del prelievo all'importazione.

II — La fase scritta del procedimento

Il 7 maggio 1979 la società Könecke ha proposto, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE, ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 1979, n. 187.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione. Essa ha tuttavia invitato la Commissione e la società Könecke a rispondere per iscritto ad un quesito ciascuna; l'invito è stato soddisfatto nel termine assegnato.

Con ordinanza del 7 novembre 1979 la Corte ha rimesso la causa alla Seconda Sezione, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura.

III — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che piaccia alla Corte:

- annullare, per quanto riguarda la *ricorrente*, la decisione della Commissione 30 gennaio 1979, n. 187;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.

La *Commissione* conclude che piaccia alla Corte.

- dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, respingerlo, per lo meno per quanto riguarda le Offerte della società *ricorrente* relative alle carni dell'ente tedesco d'intervento immagazzinate in Danimarca;
- condannare la *ricorrente* alle spese.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti dedotti nella fase scritta del procedimento

A — Sulla ricevibilità

La *Commissione* ritiene il ricorso irricevibile, da un lato per inosservanza del termine per ricorrere, dall'altro per mancanza di interesse ad agire da parte della *ricorrente*.

- La decisione n. 79/187 sarebbe stata tanto notificata (tramite la comunicazione della BALM alla società Könecke in data 29 gennaio 1979), quanto pubblicata (nella Gazzetta ufficiale del 16 feb-

braio 1979). Il ricorso è stato proposto il 7 maggio 1979: sarebbe quindi stato proposto nei termini, tenuto conto del prolungamento per la distanza previsto per la Germania, soltanto se si considera dies a quo quello della pubblicazione della decisione impugnata nella Gazzetta ufficiale.

La decisione impugnata costituisce atto di cui la pubblicazione non è condizione di efficacia. Ora, dato l'estremo sovraccarico della Gazzetta ufficiale di atti la cui pubblicazione è condizione di efficacia, non è possibile alla Commissione garantire che la comparsa nella Gazzetta ufficiale degli atti la cui pubblicazione non è condizione di efficacia abbia luogo poco dopo la loro adozione o la loro notificazione all'interessato; per altro la necessità della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale si manifesta spesso dopo relativamente molto tempo dall'adozione dell'atto. Se la Commissione dovesse temere che tale pubblicazione a posteriori prolunghi considerevolmente i termini di ricorso o si risolva in una rimessione nei termini, sarebbe incitata, nell'interesse stesso della certezza del diritto, che i termini per ricorrere hanno precisamente lo scopo di assicurare, a rinunciare a qualsiasi pubblicazione degli atti la cui efficacia non dipende da detta pubblicazione.

Non esistono ragioni imperative per stabilire, in caso di notifica individuale seguita da ulteriore pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il termine iniziale del periodo di cui all'art. 173, 3° comma, del trattato nella data più lontana dall'adozione dell'atto. L'esigenza di tutela del cittadino interessato da una decisione è soddisfatta in misura sufficiente se egli dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla notifica individuale dell'atto. Una concezione diversa condurrebbe, in realtà, a definire due termini per ricorrere distinti e totalmente indipendenti l'uno dall'altro; un'interpreta-

zione del genere non sarebbe conforme né allo spirito, né alla lettera dell'art. 173, 3° comma, del Trattato. La notifica rappresenta per l'interessato una garanzia maggiore della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, potendo questa facilmente sfuggire alla sua attenzione. In caso di notifica particolare al ricorrente e di successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un atto la cui pubblicazione non costituisce condizione di efficacia, il termine per ricorrere deve quindi decorrere dalla prima di queste due date. L'interpretazione esposta non conduce né ad imprecisioni né ad incertezza giuridica; essa concilia la necessità di una tutela giuridica efficace con le esigenze della tranquillità giuridica e di una informazione il più possibile completa.

Per «notificazione» ai sensi dell'art. 173 del Trattato, o per «comunicazione all'interessato», ai sensi dell'art. 81, § 1, del regolamento di procedura, non si deve intendere la comunicazione completa e formale dell'atto o l'invio di una copia; secondo l'art. 191, 2° comma, del Trattato, condizioni così strette si giustificano solo per la notifica al destinatario dell'atto, poiché questa forma di comunicazione è condizione necessaria per l'efficacia dell'atto. Ora, destinatari della decisione n. 79/187 sono solo gli Stati membri.

Il fatto che la comunicazione della BALM sia datata 29 gennaio 1979 e designi in modo errato l'organo che ha emanato la decisione non significa nulla: la società ricorrente, perfettamente al corrente della procedura di gara in questione, non poteva avere neppure il minimo dubbio quanto alla natura ed alla portata della decisione litigiosa.

In base a queste considerazioni si deve constatare che nella fattispecie il termine per ricorrere è decorso dal giorno successivo a quello della notifica della deci-

sione alla società ricorrente, quindi dal 6 febbraio 1979, e che il ricorso, essendo stato proposto soltanto il 7 maggio, è tardivo e quindi irricevibile.

b) Il ricorso è irricevibile anche per mancanza d'interesse della ricorrente all'annullamento della decisione n. 79/187.

Nella sentenza 6 marzo 1979 in causa 92/78 la Corte ha riconosciuto l'interesse ad agire della società Simmenthal sotto due aspetti, benché la decisione impugnata fosse stata pienamente eseguita in favore di altri partecipanti alla gara e fosse quindi, di per sé, divenuta priva di oggetto: la Corte ha ritenuto che la società Simmenthal mantenesse l'interesse a veder annullata la decisione, sia per ottenere una adeguata reintegrazione della propria situazione dopo il rigetto della sua offerta, sia per indurre la Commissione ad apportare, per l'avvenire, le modifiche giuridicamente appropriate al regime delle gare.

Nel caso di specie il secondo aspetto è da scartare subito: la Commissione, col regolamento 8 giugno 1979, n. 1138, che fissa le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo e terzo trimestre 1979 e abroga i regolamenti n. 2900/77 e n. 535/79 (GU n. L 141, pag. 15), ha proceduto alle appropriate modifiche delle disposizioni d'esecuzione dell'art. 14 del regolamento n. 805/68.

Quanto al secondo aspetto bisogna constatare che, anche in caso di annullamento della decisione n. 79/187, non sarebbe più possibile accogliere favorevolmente l'offerta della ricorrente, né attribuirle a posteriori un corrispondente titolo d'importazione in esenzione di prelievo per carni da trasformare; un ricorso per risarcimento del danno, fondato sul

carattere irregolare della decisione impugnata, a causa dell'invalidità delle norme emanate dalla Commissione su cui essa è basata, non avrebbe, parimenti, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, alcuna possibilità di successo.

L'azione per l'eliminazione delle conseguenze di un atto (Folgenbeseitigungsanspruch) del diritto amministrativo tedesco, alla quale si richiama la ricorrente, non sussiste nel settore degli atti amministrativi mediante i quali l'amministrazione attribuisce al cittadino determinati vantaggi di ordine economico o sociale; essa è subordinata alla condizione che l'azione amministrativa di cui si chiede l'attuazione sia giuridicamente e praticamente possibile; l'eliminazione delle conseguenze di un atto non può avere l'effetto di ledere diritti ed interessi di terzi.

In nessuna ipotesi quindi un'azione del genere può essere esercitata nella fattispecie.

c) Poiché l'annullamento della decisione impugnata non risponde agli interessi della ricorrente quanto alla conformazione della futura normativa sull'importazione di carni da trasformare, né può fare ad essa ottenere a posteriori l'aggiudicazione corrispondente alla propria offerta o un risarcimento, la ricorrente è priva di interesse ad agire ed il suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

La *ricorrente* ritiene infondate le eccezioni di irreceivibilità sollevate dalla Commissione.

a) La decisione impugnata non è stata notificata, né nel senso di cui all'art. 191, 2° comma, né in quello di cui all'art. 173, 3° comma, del Trattato CEE.

Essa è datata 30 gennaio 1979; la lettera della BALM che informava la ricorrente dell'esito negativo, per essa, della gara, è datata 29 gennaio; detta lettera non può quindi costituire comunicazione alla ricorrente di una decisione che la Commissione non aveva ancora preso.

Del resto, la lettera della BALM del 29 gennaio 1979 non cita una decisione della Commissione, bensì del «comitato di gestione per le carni bovine»; essa non può quindi costituire notifica individuale della decisione impugnata.

Essa non contiene infine alcuna indicazione motivata sul contenuto della decisione impugnata.

Il termine per ricorrere contro la decisione può cominciare a decorrere soltanto da quando il suo testo o, in ogni caso, il suo contenuto essenziale sia stato notificato alla parte recorrente. Una notificazione individuale, ai sensi dell'art. 173, 3° comma, del Trattato, implica comunicazione del testo integrale di una decisione impugnata, soltanto in quel momento la ricorrente può accertare se essa sia debitamente motivata e se citi le proposte ed i pareri necessari. La lettera della BALM del 29 gennaio 1979, non soddisfa evidentemente, neppure in modo approssimativo, dette condizioni; del resto essa non proviene neppure dalla Commissione.

In mancanza di notifica individuale alla ricorrente della decisione impugnata, rileva soltanto la data della pubblicazione. In proposito il termine è stato rispettato.

In ogni caso, quand'anche la decisione impugnata fosse stata notificata individualmente alla ricorrente, il termine per ricorrere decorrerebbe, conformemente all'art. 81, n. 1, del regolamento di pro-

cedura, dalla sua pubblicazione effettiva (che essa abbia o no formalmente valore giuridico).

In situazioni del genere si dovrebbe applicare il principio del trattamento più favorevole per la ricorrente: nella misura in cui, per una mancanza da parte delle istituzioni comunitarie, insorgono dubbi quanto al *dies a quo*, per la ricorrente deve valere il beneficio del dubbio.

b) La sentenza del 6 marzo 1979 in causa 92/78 ha stabilito incontestabilmente che la decisione impugnata è illegittima. Questa constatazione costituisce base sufficiente dell'interesse ad agire della recorrente. Non ci si può attendere dalla ricorrente che essa accetti che sia mantenuta una decisione illegittima, che la riguarda direttamente ed individualmente.

La situazione della ricorrente per quanto riguarda la sua partecipazione alla gara per il primo trimestre 1979 è la stessa di quella, nella causa 92/78, della società Simmenthal, cui la Corte ha riconosciuto l'interesse ad agire. In quanto è possibile indurre la Commissione ad eliminare, in modo adeguato, le conseguenze della propria decisione illegittima, la ricorrente ha indubbiamente interesse ad agire.

La «reintegrazione» della situazione della ricorrente, nel senso della sentenza della Corte del 6 marzo 1979, è conosciuta in diritto amministrativo tedesco sotto la definizione di «*Folgenbeseitigungsanspruch*» (azione intesa a far eliminare le conseguenze pregiudizievoli di un atto amministrativo illegittimo). Detta azione tende ad una restituzione in natura o, se ciò è impossibile, ad una riparazione secondo altre modalità. Essa non mira alla riparazione integrale del pregiudizio: devono essere risarcite soltanto le perdite

subite. Essa non corrisponde quindi ad una azione di risarcimento dei danni. Il modo in cui, nella fattispecie, deve effettuarsi detta riparazione ed il risultato da conseguire sono da riservare per un procedimento ulteriore. La ricevibilità del ricorso non può essere sindacata in pregiudizio di tale procedimento ulteriore; la sussistenza del principio, anzi anche la sola possibilità di poter intentare un'azione del genere sono sufficiente fondamento per l'interesse ad agire della ricorrente.

Lo stesso per eventuali azioni della ricorrente di risarcimento del danno nei confronti della Commissione.

B — Nel merito

La *ricorrente* sostiene che la decisione n. 79/187 presenta gli stessi vizi della decisione della Commissione n. 78/258, del 15 febbraio 1978, annullata dalla Corte con sentenza del 6 marzo 1979 in causa 92/78. Essa dichiara far suoi i motivi di detta sentenza e gli argomenti dedotti dalla società Simmenthal nell'ambito della causa 92/78.

a) La Commissione riconosce la fondatezza del ricorso per quanto riguarda l'offerta della ricorrente per la carne immagazzinata in Germania.

Alla sua obiezione che detta offerta si trovava fra le sei più basse della categoria interessata si può ribattere che, nella sentenza 6 marzo 1979, la Corte ha constatato che il prezzo minimo fissato nell'ambito delle gare aveva raggiunto un livello decisamente superiore a quello del prezzo normale di smaltimento, in violazione dell'art. 14 del regolamento n. 805/68. Le offerte della ricorrente avreb-

bero quindi dovuto essere accolte per il semplice fatto che esse si situavano al di sopra del livello di prezzi stabilito per procedure impicanti prezzo di vendita prefissato.

b) Per quanto riguarda le offerte per le carni immagazzinate in Danimarca si deve constatare che il loro solo deposito presso l'ente tedesco d'intervento era sufficiente a farle entrare nella sfera di responsabilità della Commissione. Eventuali errori di trasmissione non modificano per nulla il fatto che la decisione impugnata riguardi anche le offerte della ricorrente per le carni immagazzinate in Danimarca, essi rappresentano anzi un vizio supplementare della decisione.

La *Commissione* ritiene che in ogni caso il ricorso sia infondato per quanto riguarda le offerte relative alle carni immagazzinate in Danimarca, quindi per la parte più importante di esso.

a) Le cinque offerte della ricorrente, pur correttamente depositate presso l'ente tedesco d'intervento non sono state trasmesse alla Commissione, per errore, come offerte riguardanti le carni dell'ente tedesco d'intervento immagazzinate in Danimarca. Conformemente all'art. 3 del regolamento della Commissione 4 agosto 1977, n. 1805, che stabilisce modalità particolari di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento n. 1055/77 relativo al magazzino ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (GU n. L 198, pag. 19) ed al punto 8 del bando generale di gare periodiche del 13 gennaio 1978, il prezzo minimo di acquisto è fissato separatamente per ciascuno Stato membro; di conseguenza, le offerte della ricorrente riguardanti le carni immagazzinate in Danimarca non sono state oggetto della decisione impugnata, nella misura in cui essa riguardi dette

carni. La decisione non può quindi ledere la ricorrente poiché non concerne per nulla le sue offerte.

La trasmissione errata delle offerte della ricorrente da parte dell'organismo tedesco d'intervento non può implicare, a causa della ripartizione delle competenze fra istituzioni comunitarie e autorità degli Stati membri, l'annullamento della decisione impugnata.

b) Per quanto riguarda l'offerta della ricorrente per le carni d'intervento immagazzinate in Germania, il ricorso, se è ritenuto ricevibile, deve essere considerato fondato, in base alla motivazione della sentenza della Corte 6 marzo 1979 in causa 92/78. Tuttavia, una decisione del genere non potrebbe avere maggiori conseguenze giuridiche per la ricorrente: la sua offerta faceva parte delle sei più basse della categoria interessata ed altre 35 offerte che, non raggiungendo il prezzo minimo fissato, non si sono potute prendere in considerazione, erano comunque più elevate di quelle della ricorrente. L'offerta di quest'ultima non avrebbe quindi potuto, in nessun caso, essere accolta.

Dalla sentenza 6 marzo 1979 non risulta affatto che la Commissione debba prendere in considerazione qualsiasi offerta superiore ai prezzi praticati per vendite a prezzi prefissati.

V — Risposte scritte ai quesiti della Corte

La *ricorrente*, per quanto riguarda le carni dell'ente tedesco d'intervento immagazzinate in Danimarca, fa valere che le scorte non erano state esaurite dall'of-

ferta del solo altro concorrente e che le proprie offerte erano da prendere in considerazione, essendo superiori al prezzo di smaltimento.

L'offerta della ricorrente per le carni immagazzinate in Germania figurava, certo, soltanto al 71° posto, ma, secondo i principi individuati dalla Corte nella sentenza 92/78, le 69 offerte precedenti non si sarebbero dovute prendere in considerazione, non provenendo da imprese di trasformazione. L'offerta della ricorrente si sarebbe quindi situata al secondo posto ed essendo ampiamente superiore al prezzo di smaltimento avrebbe dovuto essere accolta.

La *Commissione* indica che nel corso del primo trimestre 1979 si applicavano alle vendite a prezzi prefissati di carne bovina detenuta dall'organismo tedesco d'intervento i prezzi stabiliti nell'allegato I del regolamento della Commissione 17 gennaio 1979, n. 83, che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento in virtù dei regolamenti n. 2073/74 e n. 1027/78 e modifica taluni prezzi di vendita (GU n. L 13, pag. 10), cioè, per i tori A 132,503 u.c. e per i manzi A 130,556 u.c. per quintale.

VI — La fase orale del procedimento

La società Könecke, con l'avvocato Klaus Landry, e la Commissione, rappresentata dal sig. Jürgen Sack, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto a quesiti posti dalla Corte all'udienza del 13 dicembre 1979.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 31 gennaio 1980.

In diritto

- 1 Con ricorso in data 7 maggio 1979, proposto ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 1979, n. 79, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi del regolamento n. 2900/77 e stabilisce i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre 1979 (GU n. L 41, pag. 49)
- 2 È assodato che la ricorrente, il 9 gennaio 1979, presentava, in seguito al bando di gara n. D P 5, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 23 dicembre 1978 (C 308, pag. 29), cinque offerte, ciascuna per 20 tonnellate, di cui la prima relativa ad una partita di carne immagazzinata nella Repubblica federale di Germania e le altre quattro relative ad una partita di carne immagazzinata in Danimarca. Con lettera dell'ente tedesco d'intervento, la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, del 29 gennaio 1979, la ricorrente veniva informata che in seguito a delibera del comitato di gestione «carne bovina» la sua offerta non era stata accettata.
- 3 Dalla informazioni comunicate in corso di causa risulta che in realtà soltanto la prima delle offerte menzionate era stata regolarmente trasmessa alla Commissione; le quattro offerte riguardanti carne immagazzinata in Danimarca erano invece state incluse dall'ente tedesco d'intervento fra le offerte concernenti carne immagazzinata in Germania, cosicché alla Commissione non era stato possibile prenderle in considerazione al momento della fissazione del prezzo minimo da applicare alla vendita della carne immagazzinata in Danimarca. Quanto all'offerta regolarmente presa in considerazione dalla Commissione, essa era stata scartata poiché il prezzo offerto dalla ricorrente era inferiore al prezzo minimo stabilito per la partita di carne corrispondente. Dalla lista che ha costituito la base della decisione litigiosa risulta che, per la partita di carne cui si riferiva l'offerta della ricorrente, erano state presentate in tutto 76 offerte, delle quali le prime 35 accolte; il prezzo minimo era di 1 831 u.c. per tonnellata e l'offerta della ricorrente figurava al 71° posto, al prezzo d'offerta di 1 687 u.c. per tonnellata.

- 4 La ricorrente ritiene che la decisione oggetto del ricorso sia affetta dagli stessi vizi giuridici propri della decisione annullata dalla Corte con sentenza 6 marzo 1979, in causa 92/78, su richiesta della S.p.A. Simmenthal (Racc., pag. 777) e ne richiede pertanto l'annullamento. Per evitare ripetizioni, la ricorrente si richiama all'argomentazione presentata dalla società Simmenthal nella causa 92/78 ed alla motivazione della sentenza citata.
- 5 In opposizione al ricorso la Commissione deduce un insieme di mezzi riguardanti tanto la ricevibilità dello stesso che il merito.

Sulla ricevibilità

- 6 La Commissione, ritenendo che la decisione impugnata sia divenuta efficace nei confronti della ricorrente mediante la notifica ad essa fattane tramite l'organismo tedesco d'intervento, il 29 gennaio 1979, considera il ricorso presentato dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 173, 3° comma. Da parte sua, la ricorrente ritiene che il suo ricorso sia stato proposto ancora nel termine il cui momento iniziale è costituito dalla pubblicazione della decisione litigiosa nella Gazzetta ufficiale del 16 febbraio 1979.
- 7 L'eccezione di irricevibilità del ricorso per presentazione fuori termine, sollevata dalla Commissione, deve essere respinta. In effetti, il ricorso della ricorrente si dirige contro la decisione della Commissione n. 79/187, che porta la data del 30 gennaio 1979. La comunicazione inviata alla ricorrente dall'ente tedesco d'intervento, in base ad informazioni prese presso il comitato di gestione «carni bovine» un giorno prima dell'adozione della decisione, non può essere considerata notifica della decisione stessa. Tale comunicazione infatti non contiene, eccettuato il rigetto dell'offerta, alcun dettaglio che potesse permettere alla ricorrente di identificare la decisione presa e di conoscerne il contenuto esatto, in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso. Poiché la decisione litigiosa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 febbraio 1979, il ricorso, in base all'art. 81 del regolamento di procedura, è stato esperito nei termini.

- 8 In secondo luogo la Commissione deduce che la ricorrente non avrebbe interesse ad agire, poiché il suo ricorso non potrebbe portare ad alcun risultato utile. In effetti, essendo la procedura di gara definitivamente conclusa, sarebbe impossibile alla Commissione dare soddisfazione alla ricorrente, anche nel caso in cui essa vincesse la causa.
- 9 Con detta eccezione la Commissione disconosce l'obbligo ad essa incombente in forza dell'art. 176 del Trattato in caso di annullamento di uno dei suoi atti. Ai termini di tale disposizione, l'istituzione da cui emana l'atto annullato «è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa». Anche nel caso in cui, date le particolarità della fattispecie, l'adempimento di tale obbligo dovesse risultare impossibile, il ricorso per annullamento conserverebbe ancora interesse quale base di un eventuale ricorso per responsabilità.
- 10 La Commissione ritiene infine che il ricorso sia privo di oggetto per quanto riguarda le quattro offerte relative alla carne immagazzinata in Danimarca. Non essendo dette offerte state comunicate regolarmente alla Commissione dall'ente tedesco d'intervento, esse non sarebbero comprese nella decisione contestata; sarebbe in causa quindi soltanto la prima offerta della ricorrente relativa alla carne immagazzinata nella Repubblica federale di Germania.
- 11 Questa obiezione della Commissione non può essere accolta, ed è del resto irrilevante che essa riguardi la ricevibilità del ricorso o il merito. Le cinque offerte sono state regolarmente presentate dalla ricorrente all'ente d'intervento competente. Non si possono quindi addebitare alla ricorrente le conseguenze di un errore di trasmissione avvenuto nei rapporti fra l'ente d'intervento e la Commissione. Tutte le offerte presentate dalla ricorrente debbono quindi essere considerate oggetto della decisione contestata e del presente ricorso.

Nel merito

- 12 La decisione della Commissione n. 79/187 è, dal punto di vista giuridico, del tutto identica alla decisione n. 78/258, oggetto della sentenza 6 marzo 1979. Per i motivi indicati in quella sentenza, la decisione n. 79/187 deve quindi essere annullata, limitandosi l'annullamento, beninteso, alla decisione

particolare di rigetto risultante, nei confronti della ricorrente, dalla decisione litigiosa, per quanto riguarda le cinque offerte in questione.

- 13 La Commissione è quindi tenuta, a norma dell'art. 176, 1° comma, del Trattato, a riesaminare la situazione particolare della ricorrente e ad emettere nei confronti di questa una nuova decisione, per il tramite dell'ente d'intervento competente.
- 14 Come ha esposto la Commissione, la reintegrazione della situazione della ricorrente presenterebbe in questo caso una difficoltà particolare per il fatto che, a differenza della situazione su cui la Corte si è pronunciata nella sentenza 92/78 del 6 marzo 1979, le offerte della ricorrente erano superiori al prezzo di smaltimento normalmente praticato all'epoca considerata. Nella sentenza 6 marzo 1979 la Corte ha sottolineato che in nessun caso il sistema istituito in forza dell'art 14, nuovo testo, del regolamento n. 805/68, può avere l'effetto di garantire all'industria di trasformazione l'acquisto di carne d'intervento ad un prezzo inferiore al prezzo di smaltimento normale; non ne consegue che un'offerta uguale o superiore al prezzo di smaltimento normale debba assicurare automaticamente all'offerente la fruizione del regime speciale istituito dalla disposizione citata.
- 15 Spetta quindi alla Commissione valutare in primo luogo se, nell'ambito di un regime di gara conforme alle esigenze giuridiche espresse dalla sentenza del 6 marzo 1979, le offerte della ricorrente avrebbero avuto possibilità di successo. Se la Commissione ritiene che tale sarebbe stato il caso, essa sarà tenuta, in forza dell'art. 176 del Trattato, a prendere nei confronti della ricorrente, nel rispetto dei principi di base della normativa attualmente applicabile alla gestione del mercato delle carni bovine, ogni decisione tale da compensare equamente lo svantaggio risultato per la ricorrente dalla decisione annullata.

Sulle spese

- 16 Ai sensi dell'art. 69, par. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombenente è condannata alle spese.

17 Poiché la convenuta è rimasta soccombente, la si condanna alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1° La decisione della Commissione 30 gennaio 1979, n. 187, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi del regolamento n. 2900/77 e stabilisce i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre 1979, è annullata nella parte che concerne la ricorrente.

2° La Commissione è condannata alle spese.

Touffait

Pescatore

Due

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 5 marzo 1980.

Il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

A. Van Houtte

A. Touffait

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 31 GENNAIO 1980 ¹

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

anche nel procedimento sul quale mi pronunzio ora si tratta del regime speciale d'importazione di carni bovine con-

gelate, di cui si è già discusso nella causa 92/78 (Simmenthal S.p.A. c/ Commissione delle Comunità europee, sentenza del 6 marzo 1979, Racc. 1979, pag. 777). Per quanto riguarda il quadro giuridico — non erano allora ancora in vigore il

¹ — Traduzione dal tedesco.